

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 9 del 26/04 /2022

L'anno duemilaventidue, addì 26, del mese di aprile, in videoconferenza, in conformità con i DPCM che regolamentano l'emergenza COVID-19 finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, alle ore 12.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente	Ass. giust.	Assente
BALDIN ALESSANDRO	Presidente	X		
GUSELLA GIANFRANCO	Consigliere	X		
FARAONE MARIA	Consigliere			X
ZANETTI FABIO	Consigliere	X		
ZODIO ELISA	Consigliere	X		

Presiede la riunione dalla sede de CPS il Signor Baldin Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante dalla sede del CPS il sig. Andrea Ferrato collaboratore del Consorzio.

Sono collegati in videoconferenza i revisori dott.ssa Ilenia Sala, il dott. Jacopo Bellini e Dott. Massimiliano Maschio.

Il Presidente, verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta per la discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno inviato con nota del 21.04.2022:

- 2. Validazione dei PEF dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Maserà di Padova, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Urbana, in qualità di Ente Territorialmente Competente, così come previsto dall'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF di ARERA e ss.mm.ii così come previste dalla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif (MTR-2).**

Premesso che:

- il Consorzio Padova Sud è stato costituito in data 28/02/2013, per svolgere le seguenti attività e funzioni correlate: A) organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana, escluse le attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, attraverso l'ottimale combinazione dei vari fattori produttivi; B) riscossione dei corrispettivi dell'esecuzione dei servizi resi direttamente all'utenza; C) gestione, accertamento e riscossione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana, comunque denominato, o di altre tariffe o di altri tributi di competenza comunale; D) gestioni calore e di fornitura energetica, realizzazione di reti di teleriscaldamento e produzione di energia, anche rinnovabile; e gestioni cimiteriali e servizi correlati; F) attività di formazione ed educazione; G) ulteriori servizi e funzioni che i Comuni vorranno attivare singolarmente o in forma associata sulla scorta di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; H) ulteriori servizi attinenti o funzionali a quelli indicati alle lettere precedenti
- con nota del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Indicazioni per la predisposizione dei Piani Finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e corrispettive per l'anno 2020 a seguito della Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019" il Consorzio, vista l'approvazione definitiva del Decreto Legge 124/2019 che modificava il comma 683-bis, ribadiva la possibilità, per i Comuni, di approvare il PEF, la delibera tariffaria e i regolamenti TARI e TARIP, in modo separato dalla deliberazione del bilancio di previsione;
- con nota del 22 giugno 2020 il Consorzio comunicava a tutti i comuni soci e al concessionario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti SESA Spa e GESTIONE AMBIENTE Scarl che, in base alle attribuzioni previste dalla nuova normativa, spetta al Consorzio adottare i provvedimenti operativi per gli adempimenti di competenza in qualità di Ente Territoriale Competente (ETC);
- con nota del 22 dicembre 2020 il Consorzio comunicava a tutti i comuni l'approvazione del PEF (a mezzo di Delibera del C.d.A. fissato per il 28 dicembre 2020. In tale occasione il predetto Consorzio, al termine dell'iter di validazione di competenza e di verifica di

completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione dei PEF, avrebbe proceduto all'approvazione dei Pef già precedentemente predisposti ed inviati da parte delle società S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl (gestori operativi del servizio integrato). Nella medesima comunicazione l'ETC rappresentava ai Comuni che nessun adempimento deliberativo di approvazione, presa d'atto o altro era previsto dalle deliberazioni di ARERA da parte dei Comuni stessi.

Considerato che

- *L'articolo 1, comma 527, della Legge 2015/2017, prevede che "Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatorio, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:*
 - a) *emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;*
 - b) *definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;*

- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;*
 - d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;*
 - e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
 - g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;*
 - h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
 - i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;*
 - j) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;*
 - k) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;*
 - l) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.”*
- l'art.1, comma 1, della Legge 481/1995 prevede che ARERA debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione

in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 2015/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
 - fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; con deliberazioni n. 443 e n.444 del 2019 ARERA ha approvato i primi atti inerenti il controllo del settore rifiuti
- per il 2020 l'Autorità ha approvato le ulteriori deliberazioni nn. 57, 102, 2 e 238, cui si rimanda,

Considerato inoltre

- L'art- 107, comma 5, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in forza del quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."
- Il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.c. Decreto "Rilancio") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha

modificato il comma 2. del D.L 18 del 17/03/2020, che ora così dispone: "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 477 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito al 31 gennaio 2021"

Dato atto che:

- con nota del 18/12/2019 (PROT. 0001022 di pari data), avente ad oggetto: "*Indicazioni per la predisposizione dei Piani Finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e corrispettive per l'anno 2020 a seguito della Deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019*" inviata a tutti i Comuni Soci e a S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l., il Consorzio Padova Sud ribadiva la possibilità, per i Comuni, di approvare il PEF, la delibera tariffaria e i regolamenti TARI e TARIP, in modo separato dalla deliberazione del bilancio di previsione,
- S.E.S.A. S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l. in qualità di gestori, in forza dell'affidamento di cui ai Contratti di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 del 23/07/2010, sono i soggetti tenuti alla predisposizione dei PEF;
- per la validazione dei PEF si richiama quanto previsto dalla determinazione n.2/2020 negli artt. 1 e seguenti,
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario, come ribadito anche all'art. 1.3 della precitata determinazione n. 2/2020 e

pur tuttavia ogni singolo Comune rientra nel limite di crescita previsto dalla Deliberazione n. 443/2019;

- Vista la deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA con la quale si prevede un aggiornamento dei Piani Economici Finanziari per un periodo regolatorio quadriennale 2022 -2025 e un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie;
- Ritenuto che, qualora necessario l'Ente Territoriale Competente, potrà procedere ad una revisione in qualsiasi momento al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- In data 08/04/2022 e successivamente in data 11/04/2022, 12/04/2022, 13/04/2022 e 20/04/2022 i gestori di cui sopra hanno inviato:
 - Il PEF 2021 "grezzo" completo della tabella elaborata per ogni singolo Comune servito;
 - Dichiarazione di veridicità;
 - Relazione di accompagnamento.

Considerato che

- con delibera n.4 del 12 maggio 2021, a seguito l'analisi ricognitiva dei PEF validati nel 2020, il Consiglio di bacino ha, dopo attenta e scrupolosa verifica della normativa, ha assunto le seguenti determinazioni:
 1. *Che la nozione di ETC, indicata da ARERA, è una nozione declinabile, ossia implementabile, in considerazione della specificità dei contesti (territoriali), e che non vi sono argomentazioni giuridiche valide per poter disconoscere l'identificazione del Consorzio Padova Sud, in Ente territorialmente competente, e comunque il soggetto, dotato di profili di adeguata terzietà rispetto al gestore, per poter legittimamente procedere alla validazione dei PEF ed alla trasmissione ad AREA dei PEF dei Comuni consorziati (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 3 della deliberazione 443/2019/R/rif. Di Arera;*
 2. *Che, per le procedure di validazione effettuate dal CPS, nessun onere finanziario sarà posto a carico dei Comuni soci, in quanto tale adempimento, ricade pienamente nell'ambito istituzionale dell'Ente e che i costi relativi, trovano già la copertura nelle spese generali del CPS;*
 3. *Che, per le motivazioni addotte al punto 2, ritiene che i Comuni consorziati che abbiamo deciso di affidare, incaricando in proprio, l'assistenza tecnica della fase tecnica della validazione dei PEF a soggetti terzi, si pongono in evidente antitesi con l'auspicato, da Arera (cfr. Arera memoria 25/05/2020*

179/2020/I/rif.), ossia il superamento dei modelli di governace che favoriscono la frammentazione gestionale, tali atti comportano una evidente e ingiustificata duplicazione della spesa a carico dei cittadini, per un servizio istituzionalmente già previsto dal CPS;

4. ---omissis ----

- Il PEF 2022- 2025, per ogni ambito tariffario Comunale di cui ai Contratti di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati tra il Consorzio Bacino Padova 3 e 4 è determinato nei valori riportati nell'Appendice 1 dei singoli comuni nel rispetto del limite alle entrate tariffarie definite ai sensi del MTR;

Visto

- Le relazioni di accompagnamento, opportunamente integrate per le parti di competenza dell'Ente Territoriale Competente alle quali si rimanda per le specifiche;
- Che i gestori, in base a quanto proposto dal Consorzio in qualità di ETC, confermano che è mantenuto l'equilibrio economico finanziario della gestione nel presupposto della riscossione dell'importo complessivo delle entrate tariffarie calcolate dall'ETC di EURO 13.354.351,65 €;

Ritenuto che

- il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria come risultanti per ciascun comune come dalle tabelle finali allegate;

Dato atto dei pareri tecnici previsti dalla vigente normativa

Terminata dal Presidente la relazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- all'unanimità dei voti espressi in forma legale;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto richiamato in premessa, che costituisce parte integrate del presente provvedimento, il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 per ogni ambito tariffario corrispondente ai singoli Comuni **di Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia,**

Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Maserà di Padova, Merlara, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Ponso, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Urbana, presentato in forma c.d. "grezza" dai gestori SESA e Gestione Ambiente con note del 08/04/2022 e 11/04/2022, 12/04/2022, 13/04/2022 e 20/04/2022 - e successive modifiche ed integrazioni,(Allegato A) integrato con i parametri di pertinenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economici Finanziari 2022 -2025 redatti in conformità all'appendice 1 del MTR- 2;

2. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025 (Allegato B) così composta:
 - i) relazione di accompagnamento, parti 2 e 3, comprensiva degli allegati, predisposta dai gestori e redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR ed opportunamente integrata dal Consorzio Padova Sud;
3. relazione di accompagnamento, parti 1 e 4 di spettanza del Consorzio in qualità di Ente Territorialmente Competente contenente, i coefficienti, la descrizione delle scelte e la validazione dei PEF;
4. di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2022 -2025 (Allegato B) così composta:
 - ii) relazione di accompagnamento, comprensiva degli allegati, predisposta dal gestore e redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR- 2 ed opportunamente integrata dal Consorzio Padova Sud;
 - iii) relazione di accompagnamento, di spettanza del Consorzio in qualità di Ente Territorialmente Competente contenente, i coefficienti, la descrizione delle scelte e la validazione dei PEF a cura del Presidente Alessandro Baldin
5. di trasmettere ad ARERA, per le approvazioni di competenza e ai comuni interessati la seguente documentazione:
 - PEF
 - Relazione di accompagnamento;
 - La dichiarazione di veridicità dei gestori;
 - Copia della presente deliberazione

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace, con delega alla pubblicazione da parte degli uffici, per almeno 10 giorni interi e consecutivi, nelle modalità di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Fto. Alessandro Baldin

Il Segretario verbalizzante
f.to Andrea Ferrato

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.